

CIRCOLARE N. 3

VI^

L'AZIENDA DI STATO PER GLI
INTERVENTI NEL MERCATO
AGRICOLO - A.I.M.A.
Via Palestro, 81
00185 ROMA

Distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento (CE)
n. 1493/99 per la campagna 2000/2001.

Ai SIGG. ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA
DELLE REGIONI
LORO SEDI

AI SIGG. ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA DELLE
PROVINCE DI;
TRENTO E BOLZANO

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIO DI STATO PER
LA REGIONE SICILIANA
PALERMO

ALL'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI
S E D E

AI COMANDO DEI CARABINIERI
T.N.C.A.
VIA TORINO, 44
ROMA

AI COMANDO DEI CARABINIERI
PER LA SANITA'
VIA GIOACCHINO ROSSINI, 21
ROMA

AL MINISTERO DELLE FINANZE

= Dipartimento delle Dogane
= Comando Generale della Guardia di
Finanza - UFF. operativo
ROMA

AL MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO ED
ARTIGIANATO

= DG. sviluppo competitivo e
produttività
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO

- Gabinetto
- Dir.GEN. P.S:
ROMA

Alla CORTE DEI CONTI
Uff. di controllo per l' A.I.M.A.
ROMA

Alla RAPPRESENTANZA PERMANENTE
D'ITALIA PRESSO LA U.E.
BRUXELLES

Alla COMMISSIONE U.E.
D.G. Agricoltura - Div. Vino
BRUXELLES

Alla DIREZIONE GENERALE DELLE
POLITICHE AGRICOLE ED
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
S E D E

Alla DIREZIONE GENERALE RISORSE
FORESTALI, IDRICHE E MONTANE
S E D E

Alle ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE
E DEL VINO
PALERMO

Alla DIVISIONE IX

SEDE

Con il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio sono state emanate le nuove disposizioni concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che si applicano a decorrere dal 1 agosto 2000.

Le modalità applicative relative ai meccanismi di mercato sono state adottate con regolamento della Commissione (CE) n. 1623 del 25 luglio 2000.

L'articolo 63 del citato regolamento (CE) n. 1623/2000, in seguito denominato "Regolamento", disciplina a partire dal 1 settembre 2000 la "distillazione facoltativa dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola" secondo quanto stabilito dall'art. 29 del regolamento (CE) n. 1493/99.

La normativa precitata prevede che a partire dal 1 settembre 2000 è aperta la distillazione facoltativa dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola. Tale intervento è volto al sostegno del mercato vitivinicolo e, di conseguenza, a favorire la fornitura dei prodotti della distillazione del vino nel settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale.

Il volume di vino che può essere avviato alla distillazione è determinato dalla Commissione tenuto conto delle compatibilità del bilancio FEOGA e dell'assorbimento del mercato dell'alcole.

Diversamente dalle distillazioni decise negli scorsi anni, a decorrere dalla presente campagna 2000/2001 il volume di vino che si potrà distillare a titolo di distillazione facoltativa di cui all'art. 29 del reg. (CE) n. 1493/99 non è stabilito nel regolamento di attuazione della misura ma dipende soprattutto, come sarà precisato in seguito, dalle disponibilità del bilancio FEOGA.

La nuova disciplina della distillazione facoltativa del vino, per rispondere alle finalità sopra evidenziate, si basa su un sistema di comunicazioni da parte dei paesi membri i quali devono segnalare alla Commissione a scadenze fisse - il 5 ed il 20 di ogni mese oppure il primo giorno lavorativo successivo - i volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti che sono stati presentati in periodi di tempo ben determinati: prima e seconda quindicina di ogni mese.

Se i volumi di vino oggetto delle predette comunicazioni sono o rischiano di essere superiori a quelli compatibili con le disponibilità del bilancio FEOGA o superano o rischiano di superare ampiamente le possibilità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili, la Commissione interviene per fissare una percentuale di accettazione dei volumi di vino oggetto dei contratti presentati e comunicati e/o per sospendere la presentazione di nuovi contratti.

Analogamente la Commissione può intervenire nel caso in cui, a seguito delle anzidette comunicazioni, constati un andamento anomalo nella conclusione dei contratti o gravi rischi di distorsione nella continuità del tradizionale approvvigionamento dei prodotti delle distillazioni.

Trattasi di un sistema innovativo e complesso che necessita della massima attenzione per l'attuazione da parte di tutte le strutture amministrative interessate al buon esito dell'intervento di cui trattasi.

Senza pregiudizio di ulteriori eventuali disposizioni, con la presente circolare si forniscono le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della normativa comunitaria relativa alla distillazione in oggetto e per consentire ai produttori interessati di poter presentare i contratti dal 1 settembre p.v..

Con proprio provvedimento l'A.I.M.A. provvederà all'emanazione delle disposizioni di competenza ed a verificare, prima di pagare gli aiuti, che i singoli contratti abbiano formato oggetto delle prescritte comunicazioni nonché a porre in essere le opportune procedure atte a garantire la corretta applicazione della misura in causa.

1. SOGGETTI CHE HANNO TITOLO PER CONCLUDERE CONTRATTI DI DISTILLAZIONE FACOLTATIVA

Possono accedere alla distillazione facoltativa soltanto i produttori di vino da tavola. Per produttore di vino da tavola s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.

I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o "assimilati ai produttori", soltanto con "distillatori" o "assimilati al distillatore", o "elaboratori di vino alcolizzato" riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. VINO OGGETTO DELLA DISTILLAZIONE E PRODOTTI OTTENIBILI

Possono formare oggetto della distillazione i vini da tavola aventi le caratteristiche previste al punto 13 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1493/99 ed i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui al punto 12 dell'allegato medesimo.

Dalla distillazione dei predetti vini si può ottenere alcole neutro, acquavite di vino e alcole greggio o distillato in conformità a quanto previsto all'art. 43 del "Regolamento".

3. VOLUME MASSIMO DI VINO AMMESSO ALLA DISTILLAZIONE

A norma del "Regolamento" ciascun produttore può concludere uno o più contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non può eccedere il 40% della produzione più elevata di vini da tavola risultante dalla dichiarazione vitivinicola presentata secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1995 e successive modifiche. Il produttore deve scegliere una dichiarazione vitivinicola tra quelle presentate relative alle ultime 3 campagne, ivi compresa, qualora sia già stata presentata, quella riguardante la campagna in corso (1998/99, 1999/2000 e 2000/2001). La scelta effettuata è irreversibile nel corso di tutta la campagna 2000/2001. Pertanto, nel caso in cui un produttore presenti più contratti, l'indicazione della campagna effettuata al momento della presentazione del primo contratto non può essere successivamente modificata.

Al fine della determinazione del volume massimo di vino si deve prendere in considerazione il vino da tavola che figura nel quadro g) della dichiarazione di produzione presentata in corrispondenza della voce relativa al vino da tavola ottenuto.

In proposito occorre precisare che il volume di vino da tavola ottenuto a seguito delle operazioni di aumento della gradazione alcolica non deve essere preso in considerazione per la quantificazione del volume massimo di vino ammissibile all'intervento.

4. PREZZI MINIMI DI CESSIONE DEI VINI ED IMPORTI DEGLI AIUTI COMUNITARI

Ai sensi dell'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1493/99, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola è pari ad EURO 2,488% vol/hl.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 35 e, se del caso, dall'art. 36 del regolamento (CE) 822/87, per la campagna 1999/2000.

Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine di due mesi, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.

Gli importi degli aiuti sono stati fissati per % vol. di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione quale aiuto primario e sono di:

- EURO 1,884 qualora si ottenga alcole neutro;
- EURO 1,751 qualora si ottenga alcole grezzo o acquavite di vino.

L'importo dell'aiuto secondario, relativo allo stoccaggio dell'alcole, è di:

- EURO 0,0336 % vol. di alcole per ettolitro e per giorno.

L'aiuto comunitario primario è corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore, o nei casi di cui all'art. 65 parag. 3 del "Regolamento" al produttore, entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto entro i termini stabiliti, nonché le altre indicazioni previste all'art. 65 paragrafo 8 del "Regolamento". Tali prove devono essere fornite dal distillatore all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 2001.

E' prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o

della "dichiarazione", o il produttore nel caso contemplato all'art. 65 paragrafo 3, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come stabilito nel "Regolamento" e secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20/9/1983.

Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sarà corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A. - entro e non oltre il 31 gennaio 2002 - le prove previste all'art. 65 paragrafo 8 del "Regolamento".

5. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DI DISTILLAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI FINI DELLA LORO APPROVAZIONE

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi devono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna scelta.

I contratti e le dichiarazioni in questione dovranno essere presentati sulla base della modulistica predisposta dall'A.I.M.A.. In attesa dell'emanazione della nuova modulistica si può utilizzare quella relativa alla distillazione preventiva della campagna 1999/2000.

Poiché la data di presentazione dei contratti è fondamentale ai fini della comunicazione all'Unione Europea dei quantitativi interessati alla misura si specifica quanto segue:

- per data di presentazione del contratto si intende la data in cui l'ufficio competente accetta il contratto di cui trattasi in conformità alle disposizioni di legge vigenti;

- la data di presentazione è fondamentale al fine dell'inserimento del contratto presentato nei due periodi in cui il regolamento ha suddiviso ciascun mese per la gestione di detta misura. Ciò è da sottolineare per il fatto che può non essere indifferente, ai fini di eventuali riduzioni dei quantitativi di vino oggetto dei contratti presentati o sospensione della presentazione dei contratti, essere inserito nel primo o nel secondo periodo di ciascun mese.

Al fine di acquisire il miglior profitto dalla misura in questione, si invitano le Regioni a voler pubblicizzare nei modi più opportuni, le sedi degli uffici presso i quali vanno presentati i contratti.

Per evitare errori e contestazioni nell'applicazione della misura, si chiarisce che:

- a) devono essere inclusi nel primo periodo - che comprende la prima quindicina di ciascun mese (dal 1 al 15) - i contratti e le dichiarazioni presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede e/o include il giorno 15 del mese;
- b) devono essere inclusi nel secondo periodo - che comprende la seconda quindicina di ciascun mese (dal 16 al 30 o 31) - i contratti e le dichiarazioni presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede e/o include il giorno 30 o 31 del mese.

Gli Uffici periferici preposti alla ricezione e all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06-4814377) al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA:

- entro e non oltre il 17 **di ogni mese** i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati nel primo periodo;

- entro e non oltre il 2 **di ogni mese** i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati nel secondo periodo del mese precedente.

Se i giorni 17 e 2 del mese sono giorni festivi, a livello nazionale, la comunicazione deve essere fatta il giorno lavorativo precedente.

Pertanto si precisa, per esempio, che per i contratti presentati nel mese di settembre p.v. , entro e non oltre il 16 settembre devono essere comunicati , dagli uffici preposti , gli elementi relativi ai contratti presentati dall'1 al 15 settembre; entro e non oltre il 2 ottobre devono essere comunicate, dagli uffici preposti, gli elementi relativi ai contratti presentati dal 16 al 30 settembre.

Si richiama l'attenzione degli Organi regionali affinché impartiscano le opportune disposizioni agli uffici periferici sul fatto che la mancata comunicazione direttamente alla scrivente entro i tempi stabiliti delle quantità di vino oggetto dei contratti e/o delle dichiarazioni presentate comporta che gli stessi non possono essere approvati ai sensi dell'art. 63 paragrafo 5 del "Regolamento" e, quindi, non potranno essere corrisposti né il prezzo minimo né gli aiuti. Pertanto, eventuali contratti o dichiarazioni le cui quantità non hanno formato oggetto di comunicazione al Ministero secondo le modalità previste (telegramma e/o fax) e, quindi, non sono stati segnalati alla Commissione CE nei tempi stabiliti dall'art. 63 del "Regolamento" sono ritenuti come mai posti in essere.

Si ribadisce che, per il buon esito dell'intervento, ciascun contratto presentato deve formare oggetto della comunicazione relativa al periodo al quale si riferisce il contratto stesso conformemente al modello A allegato.

Al fine di rendere più chiaro il nuovo meccanismo previsto per la distillazione si fornisce, senza alcun pregiudizio di eventuali decisioni della Commissione, nell'allegato B il calendario relativo alle comunicazioni che gli uffici preposti dovranno effettuare nei primi quattro mesi di applicazione della misura.

Resta inteso che, nel caso in cui nei termini previsti non pervenga alcuna comunicazione da parte degli uffici periferici nei termini imperativi previsti, si intende che nessun contratto o dichiarazione è stato presentato nel periodo per il quale doveva pervenire la relativa comunicazione al Ministero.

Il contratto di distillazione per il quale si chiede l'approvazione deve avere per oggetto l'acquisto del vino da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 76 del regolamento che, per la misura in questione, è pari a 0,1811 EURO per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o dichiarazioni vanno indicati:

- a) le generalità e l'indirizzo del produttore;
- b) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione.
Dovrà essere precisato, altresì, se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;
- c) il luogo ove è immagazzinato il vino;
- d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
- e) l'indirizzo della distilleria.

Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità:

- attesti di aver soddisfatto per la campagna 1999/2000 agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del Reg. CEE n. 822/87;
- si impegni ad aggiungere al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro, conformemente a quanto previsto al seguente punto 9);
- attesti di non aver presentato nella Provincia e/o in altre Province contratti relativi alla distillazione, specificando, in caso contrario, l'Ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantità di vino oggetto dei contratti medesimi.

L'attestato dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dianzi indicati, rilasciato dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente, deve essere presentato all'A.I.M.A. entro i termini prescritti mediante lettera raccomandata, da inviarsi per conoscenza anche al distillatore, unitamente a una copia del certificato medesimo.

Si ricorda, infine, che in virtù delle disposizioni tendenti ad assicurare l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione dovranno essere corredati dalla prova che è stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 EURO per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.

Detta cauzione dovrà essere conforme al modello predisposto dall'A.I.M.A. e sarà svincolata dall'A.I.M.A. stessa proporzionalmente alle quantità consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se non viene effettuata alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione verrà incamerata per intero.

Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione sarà sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.

La dichiarazione ed il contratto di "lavorazione per conto" devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.

La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui è titolare. In tal caso, deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un Laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso.

Il "contratto di distillazione" o la "dichiarazione" ed, eventualmente, il contratto di "lavorazione per conto" vanno presentati all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla Regione nella Provincia in cui è immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie sia ai fini della relativa comunicazione al Ministero ed alla Commissione U.E. che per l'eventuale successiva approvazione.

In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai tempi tecnici entro i quali è possibile riconoscere i contratti, si conferma che gli Enti eventualmente incaricati dalle Regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto Regionale della Vite e del Vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresì, ove se ne presenti la necessità, alle operazioni connesse alla distillazione.

6. APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI DISTILLAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'organo incaricato dalle Regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

- della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;
- della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola o atto a dare vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione;
- della conformità della fideiussione di 5 Euro al modello predisposto dall'A.I.M.A..

Gli Uffici preposti all'approvazione dei contratti devono verificare che i contratti e le dichiarazioni delle quali si chiede l'approvazione siano stati oggetto delle comunicazioni pervenute nei termini stabiliti al Ministero delle politiche agricole e forestali - D.G. politiche comunitarie ed internazionali - Div. VI^A - Via XX settembre 20, 00187 Roma - secondo quanto previsto al precedente punto 5.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. potrebbe decidere, entro i 10 giorni lavorativi successivi al 5 ed al 20 di ogni mese, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti o delle dichiarazioni presentati o eventualmente ad altre misure particolari secondo quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 6 del regolamento.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvederà, con la dovuta tempestività, a dare notizia ai competenti Assessorati Regionali all'Agricoltura interessati per i successivi adempimenti di competenza in ordine al livello della riduzione che deve essere apportata al volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione o alle eventuali altre decisioni adottate dalla Commissione U.E..

In assenza di comunicazioni da parte della Commissione e del Ministero, i contratti e le dichiarazioni sono approvati dagli uffici che li hanno ricevuti entro i termini previsti al paragrafo 5 dell'art. 63 del "Regolamento". Gli Uffici in questione devono comunicare al Ministero il volume di vino oggetto dei contratti approvati al più tardi in occasione della successiva comunicazione.

In particolare, gli anzidetti uffici procederanno entro i termini prescritti all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli interessati con l'apposizione del visto " si approva per hl., pari al % della quantità di vino ammesso alla distillazione" dopo aver applicato eventuali percentuali di riduzione decise dalla Commissione e che ha formato oggetto della comunicazione da parte del Ministero.

Gli Uffici stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati l'esito della procedura anzidetta.

A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni così approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sarà inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla cauzione ed alla documentazione richiesta secondo le modalità stabilite da quest'ultima; in particolare si evidenzia la necessità che tutti i contratti che hanno formato oggetto di una medesima comunicazione siano inviati contestualmente e con il riferimento alla prevista comunicazione relativa alla presentazione.

Si ricorda - come meglio si dirà in seguito - che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto alcun aiuto.

Gli Assessorati regionali all'Agricoltura dovranno assicurare che gli organi da essi designati provvedano ad effettuare nei termini previsti tutte le comunicazioni prescritte dalla presente circolare, garantendo il necessario coordinamento.

7. CONSEGNA DEL VINO ALLA DISTILLAZIONE: TOLLERANZA E CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il vino può essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2001.

Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alle quantità di vino indicate nei contratti stessi o nelle dichiarazioni.

Le caratteristiche del vino consegnato alla distillazione non possono essere diverse da quelle indicate nel contratto o nella dichiarazione.

In conseguenza nessun aiuto è concesso :

- per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume oggetto del contratto approvato;
- per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantità;
- per la quantità di vino che eccede quella massima ammessa tenuto conto dell'eventuale decisione della Commissione.

Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti di distillazione per quantità inferiori al limite di tolleranza comporta la perdita del diritto all'aiuto comunitario e l'incameramento da parte dell'A.I.M.A.

dell'intera cauzione nel caso sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.

Il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non può essere inferiore a 10 ettolitri.

8. RIDUZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO DEI VINI AVVIATI ALLA DISTILLAZIONE E DEI RELATIVI AIUTI

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1493/99 e l'art. 76 del "Regolamento" prevedono, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alla distillazione per i produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.

Tale riduzione è pari a 0,1811 EURO per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore nelle scorse campagne in quanto la normativa comunitaria non ha subito modifiche sostanziali in merito.

9. IMPIEGO DEL RIVELATORE E CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE DEL VINO

Le disposizioni di cui al "Regolamento", nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

- la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;
- il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con Decreto Ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/6/1986, è stato stabilito che il vino oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima di aver effettuato la denaturazione.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformità a quanto prescritto dal precitato Decreto.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze d'intesa con l'A.I.M.A..

Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti i piani di ritiro del vino secondo le modalità indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16/9/1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983/84.

Copie di dette comunicazioni dovranno essere inviate dai distillatori anche all'Ispettorato centrale repressione frodi – Via XX settembre, 20 – 00187 ROMA (FAX n. 06/4819714 – E-MAIL: Segtec – icrf@politicheagricole.it).

10. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DISTILLAZIONE DEL VINO

Ai fini della corresponsione dell'aiuto primario, secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (Via Palestro, 81 - 00185 ROMA), specifica domanda, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Azienda medesima.

Si ricordano i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra: 31 dicembre 2001 nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, 31 gennaio 2002 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto già anticipato su cauzione.

11. ELABORAZIONE DI VINO ALCOLIZZATO

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 68 e seguenti del "Regolamento".

Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2/6/1989 e con lettera F/435 del 18/2/1991 sono state emanate dalla scrivente le indicazioni relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in EURO 1,715% vol/hl.

12. ADEMPIMENTI DEI DISTILLATORI

Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 luglio 2001, i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A., entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantità di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantità dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.

Ai sensi del "Regolamento" il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.

Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:

- la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;
- la domanda per ottenere l'aiuto.

Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

E' previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino, l'aiuto sarà ridotto dell' 1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non sarà versato.

Nel richiamare l'attenzione degli Organi periferici - preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti - sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestività, si invitano gli Enti e le Organizzazioni di categoria interessate a dare alla presente la massima divulgazione.

Nell'ambito dei compiti istituzionali, l'Ispettorato Centrale Repressione frodi ed il Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari effettueranno indagini e controlli a sondaggio finalizzati ad accertare, mediante analisi su campioni prelevati, le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione nonché che il medesimo vino sia stato effettivamente prodotto dalla ditta che ha sottoscritto il contratto di distillazione.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul contenuto dell'art. 4, comma 11, del decreto legge 7/9/1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4/11/1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini comporta l'applicazione della sanzione di lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).

IL MINISTRO
PECORARO SCANIO